

## **COMUNE DI TRIESTE**

OGGETTO: Servizio di Cassa al Mercato Ittico all'Ingrosso – Periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2016.

### **IL COMUNE DI TRIESTE**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. .... di data .....,

### **C O N C E D E**

in uso alla ..... nella persona di  
..... – nata/o a ..... il ..... - che  
accetta, un container di mq. 12,96, situato all'interno del Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ittici.

La concessione viene accordata alle seguenti condizioni:

**ART. 1)** – Il locale viene concesso per essere adibito esclusivamente ad ufficio della predetta  
....., per lo svolgimento delle operazioni relative al Servizio di Cassa  
del Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ittici.

**ART. 2)** - La concessione ha durata di 5 cinque anni e decorre dal \_\_\_\_\_ e scade  
\_\_\_\_\_. Sia il Comune, sia la concessionaria potranno tuttavia recedere prima della scadenza  
con un preavviso di almeno un anno, da notificarsi con lettera raccomandata.

**ART. 3)** - Il canone di concessione per l'anno 2012, viene stabilito in EURO 1.400,00  
(millequattrocento/00) + I.V.A., con riserva di rivalutare il canone stesso nella misura dell'indice  
ISTAT che sarà accertato per gli anni successivi.

L'importo dovrà essere corrisposto sulla base delle fatture emesse dalla Direzione del Mercato,  
in rate uguali annuali anticipate entro i primi 5 (cinque) giorni del mese alla Tesoreria Comunale.

**ART. 4)** - La concessionaria riconosce che il locale concesso è adatto all'uso previsto all'art. 1) ed  
esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose per  
effetto dell'uso o della destinazione del locale concesso.

**ART. 5)** - La concessionaria si obbliga a far buon uso del locale concesso e a restituirlo, alla cessazione della concessione, nello stato in cui venne consegnato, tenuto conto del naturale deperimento e salvo quanto stabilito dal successivo art. 7.

Ad essa incombe inoltre l'obbligo di provvedere, a tutte sue spese, alla manutenzione ordinaria del locale concesso; in caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere all'uopo necessarie provvederà il Comune, con diritto di rivalsa verso la concessionaria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 10.

La concessionaria è tenuta a versare direttamente all'ente erogatore i corrispettivi per consumi di gas, energia elettrica ed acqua e gli importi per i noli dei contatori.

**ART. 6)** - Alla concessionaria è fatto divieto:

- di variare in tutto o in parte la destinazione del locale prevista dal precedente art. 1;
- di darlo, sotto qualsiasi forma, in godimento a terzi;
- di apportare modificazioni, innovazioni o addizioni al locale senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

**ART. 7)** - Tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocimento del locale, eventualmente apportati dalla concessionaria, anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza dar diritto per la concessionaria a compensi o a rimborsi.

Resta, comunque, ferma la facoltà per il Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il locale, prima della sua restituzione, venga rimesso allo stato pristino; qualora la concessionaria non vi provveda a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere saranno eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti della concessionaria stessa.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si sono verificati senza colpa grave della concessionaria.

**ART. 8)** - La concessionaria, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa derivanti dalla presente concessione, versa alla Tesoreria Comunale, in deposito cauzionale, l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) corrispondente al 25% del canone annuale.

Il deposito cauzionale non potrà mai venir computato in conto canone dalla concessionaria; esso verrà restituito al termine della concessione, se tutti gli obblighi, di cui al precedente comma, risulteranno regolarmente adempiuti.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste, con semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dalla presente concessione; in tal caso la concessionaria è obbligata ad integrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 15 (quindici) giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

In caso di revoca della concessione per inadempienza della concessionaria, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

**ART. 9)** - I pagamenti dei canoni si intendono sempre effettuati a copertura delle rate più arretrate e senza pregiudizio alcuno alle azioni legali eventualmente in corso nei confronti della concessionaria.

In caso di revoca della concessione per inadempienza della concessionaria, le quote di canone già versate possono venir incamerate a titolo di penale, restando impregiudicato l'obbligo di rifondere gli eventuali maggiori danni.

Eventuali pretese della concessionaria non possono venir compensate con i canoni di concessione ma devono essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

**ART. 10)** - Il Comune può revocare la presente concessione con effetto immediato, senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere:

- A. Qualora abbia necessità di disporre del locale per i propri scopi o - in genere - per motivi di pubblico interesse;
- B. Anche per una sola infrazione di una qualsiasi delle clausole previste dai precedenti artt. 3, 5, 6 e 8/III comma.
- C. La concessione verrà comunque meno prima della suddetta scadenza qualora nel frattempo venisse dismessa l'attuale struttura e venisse realizzata una nuova struttura mercatale.

**ART. 11)** - La concessionaria elegge - agli effetti della presente concessione - domicilio presso il locale ad essa concesso e dichiara che ha il proprio domicilio fiscale a Trieste.

**ART. 12)** - Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla presente concessione stanno e staranno a completo carico della concessionaria.

**ART. 13)** - Per ogni controversia su diritti comunque connessi con la presente concessione, competente sarà il Foro di Trieste, fatta salva, per altre eventuali controversie, la competenza degli organi amministrativi e giurisdizionali speciali.

Il presente atto, essendo soggetto ad I.V.A è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - punto I del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e 2 bis della Tariffa parte II del decreto medesimo.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

La concessionaria, per accettazione espressa di tutte le clausole e condizioni della presente concessione.